

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 20 gennaio 2025

In Aosta, il giorno venti (20) del mese di gennaio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROSJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **42** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI AGRITURISMO APPROVATE CON DGR 1263/2016 AI SENSI DELLA L.R. 29/2006.

## LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 recante la disciplina in materia di agriturismo e, in particolare, gli articoli 4 e 8 rispettivamente rubricati “elenco degli operatori agrituristici” e “attestato di complementarietà”;

precisato che gli articoli 4 e 8 della l.r. 29/2006 demandano alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici e all'accertamento della complementarietà;

richiamata la DGR n. 1263 in data 23 settembre 2016 recante l'approvazione di disposizioni applicative degli articoli 2, 4 e 8 della l.r. 29/2006 in materia di agriturismo ed ulteriori aspetti che disciplinano le attività agrituristiche e, in particolare, i punti 5.1, 5.2, 6, 8 e 9 dell'allegato I, relativi ai parametri minimi aziendali, al procedimento amministrativo, al mantenimento dell'entità aziendale e ai controlli, e i punti 4.4 e 5 dell'allegato II, relativi all'attestato di complementarietà;

atteso che, come riferito dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura, i competenti uffici, in fase di applicazione delle disposizioni applicative di cui agli allegati I e II della su citata DGR 1263/2016, hanno rilevato quanto segue:

- il punto 5 dell'allegato I concernente i parametri minimi aziendali necessari per lo svolgimento dell'attività agriturbistica:
  - non contempla la tipologia di attività denominata “Cura del bosco”, finalizzata alla produzione di biomassa per il riscaldamento dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola e a quella agriturbistica, e il relativo numero di giornate lavorative minime richieste, presente invece nel fascicolo aziendale;
  - non contempla la possibilità di ridurre i parametri minimi colturali e di allevamento richiesti per lo svolgimento dell'attività agriturbistica a fronte di cause di forza maggiore, dichiarate dalla Regione e derivanti in particolare da epidemie, pandemie, calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie;
  - contempla l'attività “Fattoria didattica” la cui disciplina è ora normata dalla l.r. 12/2021 e dalla DGR 873/2022;
- il procedimento amministrativo per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui al punto 6 dell'allegato I deve essere coordinato con la l. 241/1990;
- il punto 8 dell'allegato I dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici per chi contravviene al vincolo aziendale, riducendo l'entità della propria azienda a una dimensione inferiore a quella minima richiesta per lo svolgimento dell'attività agriturbistica, anziché l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 29/2006;
- il punto 9 dell'allegato I non specifica la documentazione in base alla quale è disposto il controllo sui requisiti minimi aziendali delle aziende agricole esercenti attività di agriturismo;
- il punto 4.4 dell'allegato II prevede un elenco finito ma non esaustivo delle categorie di prodotto con cui l'azienda deve garantire la varietà, oltre alla prevalenza, di prodotti aziendali;
- il punto 5 dell'allegato II non specifica che l'attività agriturbistica è da ritenersi sospesa in caso di non attestazione della complementarietà fra l'attività agricola e l'attività agriturbistica connessa;

viste le allegate modifiche alle disposizioni applicative di cui alla DGR 1263/2016, predisposte dagli uffici competenti, con le quali sono stati ridefiniti gli aspetti sopra individuati, coordinati e ulteriormente specificati i criteri per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici e per il

rilascio dell'attestato di complementarietà e concernenti, in particolare, l'allegato I con la sostituzione dei punti 5.1, 5.2, 6, 8 e 9 e l'aggiunta dei punti 5.2bis, 5.2ter e 5.5 e l'allegato II con la sostituzione dei punti 4.4 e 5 e ritenuto di approvarle;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696, in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che Coordinatore del Dipartimento agricoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le modifiche alle disposizioni applicative per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici e per il rilascio dell'attestato di complementarietà agli operatori agrituristici approvate con DGR 1263/2016, mediante sostituzione dei punti 5.1, 5.2, 6, 8 e 9 e con l'aggiunta dei punti 5.2bis, 5.2ter e 5.5 all'allegato I e mediante sostituzione dei punti 4.4 e 5 dell'allegato II, allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che l'approvazione di cui al precedente punto 1) non determina oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
- 3) di incaricare i competenti uffici di predisporre un testo coordinato delle disposizioni di cui al punto 1) da pubblicare sul sito istituzionale della Regione.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 42 in data 20 gennaio 2025

MODIFICHE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE CHE DISCIPLINANO L'ATTIVITA' AGRITURISTICA APPROVATE CON DGR N. 1263 IN DATA 23 SETTEMBRE 2016, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 04 DICEMBRE 2006, N. 29.

**Sostituzione dei punto 5.1 e 5.2 dell'allegato I alla DGR 1263/2016 e aggiunta dei punti 5.2bis e 5.2ter**

5.1 I minimi colturali o di allevamento, richiesti per lo svolgimento dell'attività agrituristica, non devono essere inferiori a:

Tipologia di attività agrituristica	apertura stagionale (gg lavorative)	apertura annuale (gg lavorative)	ampliamento e nuova costruzione (gg lavorative)
Alloggi		150	**
Alloggi con prima colazione e merenda		180	**
Degustazione prodotti aziendali		170	174
Camere con prima colazione	180	200	282 290 (con cucina uso comune) 296 (con angolo cottura)
Camere con mezza pensione	200	220	306
Camere con pensione completa	220	240	336
Somministrazione di pasti e merende (ristoro)	220	240	286 (per 30 coperti) 304 (per 60 coperti)
Somministrazione di merende (ristoro)	200	220	
Somministrazione di pasti e merende (ristoro) in forma di party-service	220	240	
Camere con prima colazione e somministrazione pasti e merende (ristoro) Camere con mezza pensione e somministrazione pasti e merende (ristoro)	230	250	346
Camere con pensione completa e somministrazione pasti e merende (ristoro) Alloggi e somministrazione pasti e merende (ristoro)	260	280	376

5.2 Nei casi di aziende agricole situate in zone di montagna particolarmente disagiate nello svolgimento dell'attività agricola, i relativi minimi colturali e di allevamento saranno valutati dalla Commissione tecnica, la quale potrà applicare una riduzione dei parametri di cui al punto 5.1, fino ad un massimo del 20% per anni uno. Tale riduzione non può essere applicata all'attività di alloggi e per chi ha realizzato ampliamento o nuova costruzione di fabbricati.

5.2bis Per cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dichiarate dalla Regione e derivanti in particolare da epidemie, pandemie, calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie per cui non

sia possibile rispettare i parametri minimi colturali e di allevamento richiesti per lo svolgimento dell'attività agrituristica, si potrà applicare una riduzione dei parametri di cui al punto 5.1 per il perdurare delle cause di forza maggiore e sarà autorizzato temporaneamente l'esercizio dell'attività agrituristica in deroga.

5.2ter Nei casi di cui ai punti 5.2 e 5.2bis non vengono applicate le disposizioni di cui al successivo punto 8.2.

### **Aggiunta del punto 5.5 all'allegato I alla DGR 1263/2016**

5.5 Alle giornate lavorative di cui al punto 5.1 delle aziende esercenti contribuiscono anche le giornate lavorative per la cura del bosco, presente nel fascicolo aziendale, finalizzata alla produzione di biomassa utilizzata e necessaria al riscaldamento dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola e a quella agrituristica.

### **Sostituzione del punto 6 dell'allegato I alla DGR 1263/2016**

- 6.1 Il dirigente della struttura competente è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni. La responsabilità dell'istruttoria è, invece, assegnata al tecnico istruttore della pratica.
- 6.2 La modalità di presentazione della domanda è a sportello aperto tramite l'utilizzo dei facsimili appositamente predisposti e può avvenire in via telematica secondo le modalità di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
- 6.3 Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda la struttura competente dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
- 6.4 In caso di incompletezza delle documentazioni trasmesse, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse, con avviso che il termine per la conclusione del procedimento indicato nella comunicazione di avvio di cui al punto 6.3 inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
- 6.5 Trascorso il termine di cui al punto precedente senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
- 6.6 Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o dalla data del suo completamento, il responsabile del procedimento dispone l'iscrizione nell'elenco e ne dà comunicazione all'interessato.
- 6.7 Prima dell'adozione formale di un parere negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione sospende i termini del procedimento.
- 6.8 Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 6.7, i richiedenti hanno diritto di formulare per iscritto le loro osservazioni. Il termine per concludere il procedimento riprende a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine.
- 6.9 Nel caso di parere negativo si provvede a comunicare l'esito del procedimento mediante posta elettronica certificata.
- 6.10 Decorso inutilmente il termine di cui al punto 6.6, il richiedente può rivolgersi al coordinatore

del Dipartimento competente, soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale entro il termine di 15 giorni conclude il procedimento.

### **Sostituzione del punto 8 dell'allegato I alla DGR 1263/2016**

- 8.1 L'entità aziendale utile all'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici non può essere ridotta al di sotto dei minimi richiesti per lo svolgimento della specifica attività agrituristica. Fanno eccezione i casi delle aziende agricole situate in zone di montagna particolarmente disagiate nello svolgimento dell'attività agricola di cui al punto 5.2.
- 8.2 Per chi contravviene al vincolo aziendale, riducendo l'entità della propria azienda a una dimensione inferiore a quella minima richiesta per lo svolgimento dell'attività agrituristica, e non provveda entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento a riportare la dimensione aziendale a un livello equivalente a quello minimo richiesto è disposta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'art 30 della legge regionale 29/2006.
- 8.3 Non si applica la procedura di cui al punto precedente **alla terza consecutiva** verifica della dimensione aziendale inferiore a quella minima richiesta per lo svolgimento dell'attività agrituristica, ma è disposta la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 4 della legge regionale 29/2006 e, se dovuta, la conseguente restituzione degli eventuali finanziamenti ricevuti. Di tale cancellazione ne è data comunicazione allo sportello unico competente per territorio. Ripristinato ogni requisito richiesto, l'azienda potrà inoltrare nuova richiesta di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici.

### **Sostituzione del punto 9 dell'allegato I alla DGR 1263/2016**

- 9.1 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, sono effettuati controlli, potendo a tal scopo accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate.
- 9.2 Il controllo sui requisiti minimi aziendali, giornate lavorative in agricoltura al 31 dicembre, va fatto su tutti gli operatori una volta all'anno. Tale controllo è effettuato tramite la documentazione in possesso dell'amministrazione pubblica e su ogni documento probante la conduzione del fondo e/o l'allevamento fornito dall'operatore agrituristico.
- 9.3 Ogni qualvolta l'ufficio agriturismo riceva segnalazioni da parte di terzi o rilevati fatti che richiedono verifiche ispettive è disposto un controllo.

#### Sostituzione del punto 4.4 dell'allegato II alla DGR 1263/2016

- 4.4 Il numero di servizi autorizzabili è calcolato anche in base al prodotto aziendale dichiarato dal richiedente. L'azienda, infatti, deve garantire il rispetto delle percentuali di cui all'articolo 2 della legge regionale 29/2006 e **la prevalenza di prodotti aziendali anche in termini di varietà** di prodotti disponibili in relazione ai menù proposti, comunicati all'ufficio competente all'atto della richiesta dell'attestato di complementarietà. In particolare, l'azienda che fa attività di somministrazione deve garantire **una quantità sufficiente in almeno tre categorie di prodotto** tra carne, latte, formaggio, ortaggi, patate, frutta, vino, uova, farina, miele ecc. Se l'azienda somministra solo la prima colazione deve garantire una quantità sufficiente in almeno due categorie dei prodotti sopra elencati. Tale verifica viene effettuata raffrontando i prodotti di provenienza aziendale e quelli necessari per far fronte ai servizi offerti sulla base dei valori indicati nella tabella seguente.

Tipologia del servizio	Quantità prodotto (kg)
Pasto nella pensione	1,00
Pasto nel ristoro	1,25
Merenda nel ristoro	0,65
Prima colazione	0,30
Vino a persona	0,15

#### Sostituzione del punto 5 dell'allegato II alla DGR 1263/2016

- 5.1 Il dirigente della struttura competente è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni. La responsabilità dell'istruttoria è, invece, assegnata al tecnico istruttore della pratica.
- 5.2 La modalità di presentazione della domanda è a sportello aperto tramite l'utilizzo dei facsimili appositamente predisposti e può avvenire in via telematica secondo le modalità di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
- 5.3 Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda la struttura competente dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
- 5.4 In caso di incompletezza delle documentazioni trasmesse, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse, con avviso che il termine per la conclusione del procedimento indicato nella comunicazione di avvio di cui al punto 5.3 inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
- 5.5 Trascorso il termine di cui al punto precedente senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
- 5.6 Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o dalla data del suo completamento, il responsabile del procedimento procede al rilascio dell'attestato di complementarietà comunicando per iscritto al richiedente l'esito dell'accertamento della complementarietà dell'azienda agrituristica.
- 5.7 Prima dell'adozione formale di un parere negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione sospende i termini del procedimento.
- 5.8 Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 5.7, i

richiedenti hanno diritto di formulare per iscritto le loro osservazioni. Il termine per concludere il procedimento riprende a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine.

- 5.9 Nel caso di parere negativo si provvede a comunicare l'esito del procedimento mediante posta elettronica certificata e l'attività agrituristica è da ritenersi sospesa fino al ripristino della complementarietà fra l'attività agricola e l'attività agrituristica connessa.
- 5.10 La validità dell'attestato di complementarietà, esclusa l'attività di locazione alloggio, è di tre anni dalla data del primo rilascio e di cinque per i successivi. Entro tre mesi dalla sua scadenza, o in caso di variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'attestato, l'operatore deve presentare nuova istanza.
- 5.11 Decorso inutilmente il termine di cui al punto 5.6, il richiedente può rivolgersi al coordinatore del Dipartimento competente, soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale entro il termine di 15 giorni conclude il procedimento.